



COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
SCUOLA
SECONDARIA DI I°
E PALESTRA
COMUNALE**



CAPITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della scuola secondaria di I° e della palestra comunale.

L'appaltatore è tenuto a dare esecuzione ai lavori nel modo più completo ed estensivo, anche se la descrizione dello stesso comprende solo gli elementi essenziali per la sua determinazione.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

La descrizione delle opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della scuola secondaria di I° e della palestra comunale possono così riassumersi:

- Costruzione di un nuovo gruppo di produzione dell'acqua calda per uso sanitario.
- Demolizione e sgombero delle caldaie e di tutti gli accessori presenti nell'attuale centrale termica.
- Demolizione delle attuali canne fumarie.
- Costruzione di una nuova canna fumaria in elementi di acciaio inox doppia parete.
- Costruzione di un nuovo locale da adibire a centrale termica.
- Formazione di un nuovo impianto di centrale termica.
- Interventi sui corpi scaldanti e rete di distribuzione.

ART. 3 DEFINIZIONI E DESIGNAZIONI

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

Amministrazione - Stazione Appaltante: Comune di Dresano, con sede in Dresano (MI), Via Roma n. 3/5;

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura di assegnazione dell'Appalto, cui viene affidato l'incarico dell'esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali del presente Appalto.

Elaborati Progettuali Definitivi o Progetto Definitivo: l'insieme degli elaborati (disegni esecutivi, computo, relazioni tecniche, etc.) sviluppati dalla Stazione Appaltante.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla vigilanza dell'Appalto.

Direzione Lavori: per l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.

Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere

tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito e a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge vigente in materia, nonché verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

ART. 4 IMPORTO OPERE - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto è a corpo

Importo complessivo dell'Appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza:

€ 77.230,00 + IVA così ripartiti:

- ✓ importo lavori € 75.719,00 +I.V.A.,
- ✓ oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.511,00 + IVA

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

La scelta dell'Appaltatore avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 come meglio specificato nella lettera di invito.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al quale dovrà essere applicato il ribasso che l'Appaltatore si dichiara disposto ad offrire in sede di offerta. I lavori dell'Appalto sono a corpo, con le seguenti precisazioni:

- il prezzo offerto dall'Appaltatore è fisso ed invariabile e ha validità per tutta la durata del cantiere.

L'importo dei lavori a base di gara suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché opere provvisorie e ponteggi, e gli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'Appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore all'Amministrazione, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.

In caso di variazioni per le opere a corpo la valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in più o in meno rispetto al progetto e ordinate dall'Amministrazione e dalla Direzione Lavori avverrà sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto, applicando alle quantità ottenute i prezzi unitari di Elenco Prezzi anch'essi da assoggettarsi al ribasso offerto in sede di gara.

Per opere non previste si provvederà con l'utilizzo dei prezziari in vigore di Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano o Comune di Milano, la scelta del prezzario è a discrezione del Direttore dei lavori senza che l'impresa possa vantare pretese di sorta.

Qualora necessitasse la formazione di nuovi prezzi saranno determinati a norma di legge sempre da assoggettarsi al ribasso offerto in sede di gara. Tali prezzi saranno da intendersi netti.

In riferimento alle predette opere eseguite in più o in meno, l'eventuale costo aggiuntivo per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Resta inteso che il ribasso offerto in sede di gara è implicitamente esteso a tutti i prezzi unitari di nuova formazione, ad eccezione dei prezzi in cui l'incidenza degli oneri di sicurezza in essi compresi ammonta al 100%: tali prezzi restano fissi ed invariabili.

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate attraverso l'esame degli elaborati progettuali in visione.

La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa ed è pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto, da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante nella misura vigente al momento del pagamento.

ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

I concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli speciali stabiliti dalle norme vigenti e meglio precisati nella Lettera di invito. Ai fini della qualificazione delle Imprese si riportano le seguenti categorie di lavori costituenti l'Appalto e relativi importi:

Categoria prevalente: OS28

Ai sensi, del D.Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

ART. 7 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che costituiscono oggetto del presente Capitolato, di cui all'art.1 precedente, risultano dalla documentazione e dagli elaborati progettuali.

ART. 8 FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dai disegni di progetto, dagli elementi descrittivi del presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelli nel Computo Metrico, salvo quanto sarà precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione.

La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive che non risultassero dagli elaborati tecnici allegati al contratto, dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore Lavori a mezzo di lettera raccomandata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

Nessuna opera è esclusa dall'Appalto per dare la costruzione compiuta.

ART. 9 CONDIZIONI DELL'APPALTO

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di tutte le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e delle condizioni locali;
- b) di aver visitato la località, il complesso interessato dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'Appalto stesso e ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
- d) di aver esaminato gli elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara in ogni suo componente, dichiarando pertanto di accettare il progetto nella sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validità;
- e) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto che, parte integrante e sostanziale dell'Appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'Appalto;

- f) di aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto definitivo;
- g) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- h) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- i) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- j) di avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- k) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area e dei locali;
- l) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alle tempistiche e alla tipologia e categoria dei lavori in Appalto;
- m) di aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di movimentazione dei materiali, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno).
- n) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- o) di avere altresì attentamente visionato il computo metrico, di condividere e fare proprie le indicazioni in esso riportate.
- p) di avere preso visione dell'elenco prezzi unitari e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa;
- q) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle

Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, compreso il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. 145/2000 per le parti non abrogate.

ART. 10 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'Appalto.

È consentito all'Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dalle norme vigenti e con le modalità ivi indicate. L'Appaltatore pertanto non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione Lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà esserne ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere quelle varianti che riterrà opportune e ammissibili, ai sensi ed entro i limiti indicati dalle norme vigenti qualora ricorrano uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di Legge e Regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti e/o non prevedibili durante la fase di progettazione;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

L'Amministrazione, inoltre, durante l'esecuzione dei lavori potrà ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori nei limiti e per gli effetti previsti dalle norme vigenti.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla sua risoluzione e a indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle singole categorie di lavoro dell'Appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Qualora, i suddetti interventi siano esclusivamente disposti al fine di prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamenti o deterioramento di beni tutelati, le variazioni del valore delle categorie di lavorazioni possono raggiungere il limite del venti per cento.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione dei Lavori o dalla Soprintendenza, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per tutte le variazioni o soppressioni ai progetti approvati ed in corso di esecuzione comportanti variazione di spesa così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il Direttore dei Lavori redigerà apposita perizia allegando il progetto supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo atto di sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore e la inoltrerà all'Amministrazione per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti ammettendo in contabilità le nuove opere.

I lavori di perizia saranno valutati alle condizioni e ai prezzi di contratto.

In particolare per la formazione dei nuovi prezzi si procederà, nell'ordine:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni con simili previsti in contratto;
- con riferimento al prezzario del Comune di Milano, della Regione Lombardia e CCIAA 1° trimestre dell'anno 2017 e la scelta del prezzario spetta esclusivamente alla DL senza che l'Impresa possa vantare nulla.

Su tutti i nuovi prezzi, ad eccezione di quelli ragguagliati si applicherà il ribasso d'asta.

Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

In particolare per le norme per la valutazione dei lavori dovrà farsi riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto Specifiche Tecniche e, per quanto non espressamente indicato, alle prescrizioni riportate nel DM 145 del 2000 per le parti non abrogate e al D.Lgs 50/2016.

In conseguenza delle varianti da apportare il Coordinatore per la sicurezza della fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., determinerà gli eventuali costi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati, e quantificherà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza.

Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta.

ART. 11 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, dovrà, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 12 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Stazione Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 13 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto di Appalto i seguenti documenti, ancorché non allegati:

- ALL. 1 – PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- ALL. 2 – CALCOLO DELLA POTENZA INVERNALE
- ALL. 3 – PROGETTO TUBAZIONE GAS CALDAIA
- ALL. 4 – DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVI INAIL
- ALL. 5 – DIMENSIONAMENTO CANNA FUMARIA E RACCORDO FUMI
- ALL. 6 – IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
- ALL. 7 – IMPIANTO ELETTRICO BOILER
- ALL. 8 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI
- ALL. 9 – TAV. 1 STATO DI FATTO LOCALE CENTRALE TERMICA – Pianta e sezione
- ALL. 10 – TAV. 2 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE CENTRALE TERMICA – Pianta e sezione
- ALL. 11 – TAV. 3 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE CENTRALE TERMICA – Prospetto lato est e lato ovest
- ALL. 12 – TAV. 4 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE CENTRALE TERMICA – Prospetto lato sud e lato nord
- ALL. 13 – TAV. 5 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE BOILER – Pianta e sezione
- ALL. 14 – TAV. 6 PROGETTAZIONE NUOVO LOCALE BOILER – Layout idraulico
- ALL. 15 – TAV. 7 PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA - Pianta
- ALL. 16 – TAV. 8 PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA - Sezione
- ALL. 17 – TAV. 9 PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA – Layout idraulico
- ALL. 18 – TAV. 10 PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA – Sicurezza INAIL

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto

conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant'altro potrà essere comandato dalle competenti Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere ai sensi delle leggi di tutela in vigore.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese previste dal D.Lgs 50/2016.

ART. 14 STIPULAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA

La stipulazione della Scrittura Privata deve avere luogo entro i termini di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Per la stipulazione della Scrittura Privata e per le autorizzazioni al subappalto e ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche in corso d'opera, la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti, di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto ai sensi della normativa vigente.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E NORME

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti norme, che si intendono qui integralmente richiamate e sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente Appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- D.Lgs 50/2016;
- Legge 447/1995 e D.P.C.M. 05/12/1997 sull'inquinamento acustico;
- Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici D.M. 145/2000 e s.m.i. per le parti in vigore;
- Norme in materia di prevenzione infortuni;
- D.P.R. 20/3/1956 n. 320;
- Norme per la prevenzione degli incendi D.M. 10/03/1998, D.M. 26/06/1984 e s.m.i.;
- Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Legge D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
- Decreto L.vo n° 81/2008 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e tutta la normativa vigente sui contratti di lavoro, sulle previdenze contributive e sulla sicurezza sul lavoro;
- Norme per la sorveglianza da parte dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, ora I.N.A.I.L (ex I.S.P.E.S.L.) di cui al regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 9 luglio 1926 n. 1331, al D.M. 1-12-75 e successive norme integrative, sia

per quanto riguarda la prevenzione infortuni degli apparecchi a pressione, sia per quanto concerne il controllo termico agli effetti dell'economia dei combustibili;

- NORMATIVA DI SICUREZZA e di riferimento norme UNI in vigore;
- UNI-CIG 7129 - UNI-CIG 7131 - UNI-CIG 9615 - UNI 11528 – UNI 11137 - UNI-EN 1443 - UNI-CIG 10641 - UNI-CIG 10642 - UNI-CIG 10845;
- Rispetto della legge 10 del 19.01.1991, "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli uffici" e relativi regolamenti di esecuzione;
- Rispetto della normativa tecnica specifica vigente, quale:
 - UNI - UNI/EN - ISO - CTI per materiali, disperdimenti, dimensionamenti, ecc. degli impianti meccanici UNI - CIG per gli impianti gas.
 - ASHRAE per le tecniche costruttive dei canali dell'aria
 - "Norme idrosanitarie italiane" compilate a cura dell'ASSISTAL
 - CEI - UNEL per i collegamenti elettrici ENPI
 - Disposizioni locali dei Vigili del Fuoco e di altri enti locali aventi giurisdizione;
 - D.M. n° 37 del 22.01.08 - norme di sicurezza degli impianti
 - D.P.R. n° 412/93 - norme relative al consumo energetico

Si esplicita che tutte le attribuzioni deferite, a persona o Ente al di sopra della Direzione dei Lavori dovranno intendersi attribuite al Responsabile del Procedimento.

La sottoscrizione della Scrittura Privata e del presente Capitolato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione piena ed incondizionata.

ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti all'oggetto dell'Appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate nel D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

17.1 Garanzie

17.1.1 Garanzia a corredo dell'offerta (Cauzione provvisoria)

A norma dell'art. 1 comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la garanzia provvisoria non è richiesta

17.1.2. Garanzia a corredo del contratto (Cauzione definitiva)

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l'ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante

L'Appalto in confronto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In mancanza l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta.

17.2 Coperture assicurative

17.2.1 Polizze

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di Appalto, le relative polizze come previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e meglio specificato nel bando di gara

Le garanzie in esame dovranno risultare conformi agli schemi di polizza tipo approvati con le apposite norme

ART. 18 SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice senza diritto di rivalsa le spese previste dal D.Lgs. 50/2016 le tasse e gli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.);

ART. 19 SCELTA DELL'APPALTATORE - SUBAPPALTI E COTTIMI CESSIONI E PROCURE INTESTAZIONI FIDUCIARIE

19.1 Scelta dell'Appaltatore

La scelta dell'Appaltatore avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., D.Lgs. 81/2008 s.m.i. come meglio specificato nel bando di gara. Le categorie di opere di cui al presente Appalto riguardano:

Lavori categoria OS28

19.2 Subappalti e cottimi

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.lgs 50/2016 in materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto di subappalto;

4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalle norme vigenti

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa.

L'Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016., il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore con l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'Impresa principale, sia all'Ente Appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare. Il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui al D.lgs 50/2016; in tali casi il fornitore o sub Appaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contraente e della sua iscrizione alla Camera di Commercio, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente al Committente copia dell'avvenuta autodenuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Infortunistici nonché dei relativi versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

In materia di somministrazione di manodopera si fa riferimento alle disposizioni introdotte dal D.L. 76/2003 e s.m.i..

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

19.3 Cessioni e procure

La cessione del corrispettivo d'Appalto è disciplinata dal D.Lgs 50/2016.

ART. 20 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui all' art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000, dal D.lgs 50/2016 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi sono da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di contratto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'Appalto subisca diminuzioni o aumenti per varianti.

20.1 Oneri generali

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga a:

1. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di Appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori; l'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
2. applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;
3. ad essere responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette.

L'Appaltatore sarà responsabile dell'applicazione delle suddette norme anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione

Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né titolo a risarcimento di danni;

4. adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
5. dichiarare, all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti;
6. dichiarare, all'atto della fine lavori, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche esistenti, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche, e di sostituire le parti danneggiate o deteriorate per manomissioni o per naturale degrado, rifacimento di parti asportate e nuova fornitura con installazione di apparecchiature e componenti mancanti.

20.2 Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori

1. Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2. il compenso per il proprio rappresentante;
3. il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
4. il compenso del responsabile di cantiere a tempo pieno per ciascuno degli ambiti e/o lotto di intervento;
5. le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.
6. le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
7. l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
8. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
9. le spese per lo sgombero del cantiere entro una settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
10. le spese, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia degli spazi utilizzati a cantiere. Nonché i percorsi utilizzati per l'accesso al sito di cui al presente appalto.

20.3 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori

1. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
2. la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, riguardante le seguenti notizie:
 - numero di operai suddivisi per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - riepilogo dei lavori eseguiti nella quindicina;

3. le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente Appalto;
4. lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente Appalto;
5. la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, o in formato digitale, delle opere in corso di esecuzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori, che dovranno poi essere consegnate al termine dei lavori.
6. gli oneri per l'allontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale contenente amianto – qualora riscontrato – compreso il piano di intervento da consegnare alla competente ASL per l'autorizzazione ai lavori;
7. tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento della Stazione Appaltante per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche in generale;
8. la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la D.L.

20.4 Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

1. Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
2. le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'Appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
3. le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
4. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
6. l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza le spese per la redazione del Piano Operativo dell'Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dall'Amministrazione;
7. le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti;
8. l'approntamento del programma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto previsto all'articolo specifico;
9. le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica di guardia giurata. La sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall'Amministrazione;
10. le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso

e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

11. la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d'officina, compilati nel rispetto del progetto definitivo posto a base di gara; Detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali "integrazioni" che l'Appaltatore, anche a seguito di accertamenti integrativi a proprie cure e spese, ha ritenuto necessario. Tali elaborati dovranno altresì assicurare in particolare la compatibilità di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari costruttivi, previa approvazione della D.L. Vale comunque quanto specificato dalla determinazione 4/2001 dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;

12. la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;

13. l'apposizione di n. 1 tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni previste dalle norme e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla circolare del Ministero LLPP n. 1729/L del 01/06/90. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

14. le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

15. i premi delle assicurazioni previste all'art. 17 del presente Capitolato;

16. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

17. se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa;

18. in casi particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta dell'Appaltatore potrà ottenere il nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con ciò sollevare in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti;

19. Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause;

20. E' peraltro facoltà dell'Amministrazione in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dalla Assicurazione;

21. le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica, telefoni, acquedotto, gas, nonché il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti agli usi di cantiere;

22. la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

25. gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant'altro ritenuto necessario per l'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

23. L'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

24. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori.

25. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al D.Lgs. 285/1992 come modificato ed integrato con D.Lgs. 360/1993 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992.

26. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

27. L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi;

28. La fornitura e posa in opera, entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime previste dalle norme vigenti e di dimensioni diverse richieste dalla DL; tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n. 1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'art. 18, comma 6, della Legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi al sistema di qualificazione ex D.P.R. 34/2000. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere, così come sancito dall'art. 3 punto 6) del D.Lgs. 81/2008, i nominativi dei coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

20.5 Oneri di carattere tecnico

Si intendono a carico dell'appaltatore, e quindi compresi nei prezzi di cui all'elenco che segue, i seguenti oneri:

- a) un anno di manutenzione gratuita delle opere, dal collaudo;
- b) targhette sui quadri, sulle macchine e sulle tubazioni, frecce direzionali sui fluidi.
- c) considerando che l'opera in oggetto risulta realizzabile in meno di 200 UOMINI/GIORNI e che opera un'unica impresa per volta, non è soggetta a quanto richiesto dal D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 106/2009 per la nomina del Coordinatore della sicurezza in ambienti di lavoro (direttiva cantieri mobili), comunque è soggetto alla redazione di un piano di sicurezza personalizzato da conservare presso il cantiere mobile in oggetto, comprendente elaborati grafici necessari all'espletamento della sicurezza e salute in ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 106/2009 e successive modifiche, che come trascritto dalla vigente normativa, è a totale carico dell'impresa appaltatrice delle opere.
- d) Prove parziali, prove dei materiali e collaudi, compresi quelli dell' I.S.P.E.S.L.; nonché prove di sezione di impianto con ventilatori, caldaia, pompe, radiatori, ecc. provvisori.
- e) La monografia contenente la documentazione tecnica relativa alle macchine ed apparecchi, le istruzioni per la conduzione degli impianti ed i particolari costruttivi dovrà essere consegnata pure in triplice copia, prima del collaudo provvisorio.

- f) La fornitura di schemi sottovetro nelle centrali e sottocentrali, compresi quelli della regolazione automatica.
 - g) La custodia dei materiali e degli apparecchi e la loro protezione dagli agenti esterni sino alla messa in funzione degli impianti.
 - h) Lo sgombero, entro il termine previsto dalla Direzione lavori, dei locali assegnati.
 - i) Mano d'opera, combustibile, materiali ed apparecchi, energia per le verifiche e le prove preliminari di messa a punto secondo le richieste della Direzione lavori.
 - j) Freccie direzionali dei fluidi e collarini colorati di riconoscimento montanti.
 - k) Le spese per tutte le necessarie prove provvisorie, definitive e di collaudo dell'impianto.
 - l) Serie fotografica in duplice copia delle centrali tecnologiche ultimate e dei nodi più importanti.
 - m) A lavori ultimati, la ditta installatrice dovrà eseguire e consegnare in triplice copia, e su supporto informati in versione DWG, alla Direzione Lavori, tutti i disegni e schemi aggiornati degli impianti realizzati, corredata da descrizione degli impianti stessi, di funzionamento e manutenzione;
 - n) Denuncia impianto termico all'I.N.A.I.L. (ex ISPEL) in base al D.M. 1-12-1975
- Sarà inoltre facoltà della D.L. richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutti i disegni che la medesima riterrà necessari per il buon andamento del cantiere e per la rappresentazione grafica delle opere realizzate. I disegni suddetti dovranno essere redatti in scala adeguata ed illustranti le varie opere in piante, sezioni, dettagli e particolari.
- L'Appaltatore non potrà procedere all'esecuzione dei lavori stessi se non prima della approvazione di tali disegni da parte della D.L.
- L'approvazione della D.L. ai disegni costruttivi predisposti dall'Appaltatore non implica in nessun modo accettazione di fatto di maggior oneri e tanto meno assunzione di corresponsabilità, restando l'Appaltatore unico responsabile delle opere eseguite e delle stime effettuate in sede di offerta.
- È pertanto obbligo dell'Appaltatore garantire la realizzazione anche delle opere eventualmente non illustrate sui documenti di fornitura ed assicurare l'esecuzione di tutte quelle opere accessorie che dovessero rendersi necessarie per dare i lavori finiti a regola d'arte, intendendosi il relativo compenso ricompreso nell'offerta a misura presentata.

ART. 21 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del sub-Appalto (art. 36 Legge 300/1970 e D.lgs.50/2016).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 (quindici) giorni dal mese di competenza, l'Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi. I predetti pagamenti fatti dalla Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura dal responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ART. 22 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa

la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori (D.Lgs. 50/2016).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto pagamento degli oneri contributivi.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti.

ART. 23 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la D.L. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate. L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere e renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il committente e la Direzione Lavori. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della D.L., non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

ART. 24 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, ove ha la propria sede.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenta presso i lavori, oppure al domicilio eletto ai sensi dell'art. 2 D.M. 145/2000.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'Impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

ART. 25 PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

I sensi e per gli effetti delle norme vigenti, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate e autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

In caso di cessione del corrispettivo d'Appalto successiva alla stipula della Scrittura Privata, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

ART. 26 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Così come stabilito dalle norme in vigore l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'Appaltatore risulta comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio D.L..

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 27 CUSTODIA, DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE. DIRETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di Appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il D.L. ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 28 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il

subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione così come accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che si obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 29 AGGIUNTE ED IMPREVISTI

29.1 Danni di forza maggiore

La disciplina è normata dal D.lgs 50/2016.

L'indennizzo per i danni ai lavori causati da forza maggiore, è corrisposto nei modi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.

ART. 30 LAVORI IN ECONOMIA

30.1 Opere in economia contemplate nel contratto

I lavori eventualmente da eseguirsi in economia, contemplati nella Scrittura Privata in ragione della loro prevedibilità, e relativi ad interventi di scavo assistito in zone di interesse archeologico, ad operazioni di messa in luce di strutture canalizzate sotterranee, verranno ordinati dalla Direzione Lavori su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, e gestiti nella forma del cottimo fiduciario, con la quale l'Appaltatore impiega direttamente la mano d'opera, i mezzi, ed i materiali propri, utilizzando i prezzi da Egli offerti in fase di gara o se mancanti utilizzando gli elenchi prezzi ufficiali di cui al precedente punto, assoggettando questi ultimi al ribasso, come predetto, e ciò anche per le somministrazioni ed i noli, o su rimborso delle fatture quietanziate, con l'aggiunta, in quest'ultimo caso, degli interessi sulle somme anticipate dall'Appaltatore, al tasso stabilito dalle normative vigenti in materia.

Il prezzo della mano d'opera da applicare per le opere in economia ordinate dalla Direzione Lavori, sarà quello vigente alla data di formulazione dell'offerta, applicato in contabilità al lordo, quindi assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

30.2 Opere non previste valutabili in economia

Nei limiti di spesa previsti dal D.lgs 50/2016, e per le tipologie di opere indicate in pari decreto in carenza di alternative ed in via eccezionale, con la preventiva approvazione dell'Amministrazione, si potrà provvedere l'esecuzione di lavori in "economia", gestiti nella forma del cottimo fiduciario, per i quali la Stazione Appaltante, nei limiti di legge, ha facoltà di richiederne l'esecuzione all'Appaltatore medesimo, il quale impiega direttamente la mano d'opera, i mezzi, e i materiali propri, utilizzando i prezzi offerti in fase di gara o se mancanti utilizzando gli elenchi prezzi ufficiali di cui al precedente punto, assoggettando questi ultimi al ribasso, come predetto, e ciò anche per le somministrazioni e i noli, o su rimborso delle fatture quietanziate, con l'aggiunta, in quest'ultimo caso, degli interessi sulle somme anticipate dall'Appaltatore, al tasso stabilito nell'apposito articolo del presente Capitolato.

L'esecuzione di opere in economia, se proposta dall'Appaltatore in relazione ai soli casi rapportabili ad aventi imprevedibili, dovrà da questi essere tempestivamente richiesta alla

D.L. e da essa autorizzata in forma scritta, prima della loro esecuzione, anche per evitare che, con il proseguo dei lavori, le stesse opere possano essere occultate.

Resta tassativamente convenuto che, se per difetto di cognizione fatta a tempo debito, le qualità e/o quantità di tali opere non fossero esattamente accertabili, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che ne verrà fatta dal D.L.

CAPITOLO III

INIZIO - ESECUZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI

ART. 31 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Le lavorazioni dovranno svolgersi nel periodo estivo e terminare tassativamente entro la data del 15 Novembre 2020 anche in pendenza della Scrittura Privata per motivi di urgenza.

Pertanto la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà garantire la disponibilità di propri mezzi e persone durante detto periodo al fine di completare i lavori nei termini prefissati garantendo contestualmente il funzionamento degli impianti esistenti all'inizio della stagione invernale 2020/2021, fino alla consegna ufficiale dell'impianto alla Ditta conduttrice degli impianti di riscaldamento

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento di istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Spetterà alla D.L. procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo della D.L., un criterio di precedenza nell'esecuzione dei lavori: resta quindi convenuto che la consegna dei lavori verrà fatta in unica soluzione per tutte le opere. I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla direzione dei lavori.

Quando la D.L. avrà provveduto a consegnare i lavori, l'Appaltatore dovrà subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge e del presente capitolato.

Sussistendo ragioni di urgenza, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla consegna anticipata secondo quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 nelle more della sottoscrizione della Scrittura Privata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dipendente dall'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. L'istanza di recesso potrà essere accolta o meno dall'Amministrazione. In caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dal D.lgs 50/2016. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda quindi tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre dal citato D.lgs. 50/2016. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte

dell'Appaltatore, si intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti contabili.

L'Appaltatore dovrà trasmettere l'Amministrazione ed al D.L., prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, e antinfortunistici, inclusa la cassa edile, ove dovuta.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il D.L. redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli; decorso tale termine il D.L. verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma del D.Lgs. 50/2016.

ART. 32 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, l'Amministrazione potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per l'Amministrazione valido motivo di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, con domanda motivata può, prima della sua scadenza, richiederne la proroga ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016, purché le domande pervengano almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La concessione della proroga potrà essere effettuata dal Responsabile di Procedimento, sentito il D.L., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Appaltatore.

Nel periodo di proroga resta a carico dell'Appaltatore la sorveglianza del cantiere.

ART. 33 PENALI PER IL RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Oltre il termine stabilito per la conclusione dei lavori verrà applicata una penale pari a € 100,00/giornaliere. L'amministrazione comunale riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'appaltatore il risarcimento del maggior danno, compreso il danno di immagine.

La suddetta penale trova applicazione anche nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori superiore a giorni 15 (quindici) e nella ripresa lavori seguente un verbale di sospensione.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi delle precedenti disposizioni non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione del D.Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

ART. 34 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto alla D.L. che, così come previsto dall'articolo del D.lgs 50/2016, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, potranno essere rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il D.L., nell'effettuare le suddette constatazioni, dovrà fare riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considererà la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diverrà inefficace ed occorrerà redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi del D.Lgs 50/2016, verrà applicata la penale di cui all'art. 33 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore potrà chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi previsti dalle norme vigenti. Detto provvedimento potrà essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità dell'Appaltatore. In ogni caso, per la graduazione della penale, dovrà essere valutato se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile all'Amministrazione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cesserà con l'approvazione del certificato di corretta esecuzione da parte dell'ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nei prossimi articoli relativi al collaudo del presente capitolato.

ART. 35 CONTO FINALE

Ai sensi dell'articolo delle norme vigenti si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi della data di ultimazione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento sottoporà il conto finale all'Appaltatore per la firma, che dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni; nel caso in cui l'Appaltatore non firmasse il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale potrà essere ritenuto come da lui definitivamente accettato.

ART. 36 VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIE

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dalla DL entro tre mesi dal termine dei lavori e di approvazione della contabilità finale.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione tale certificato entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato.

L'Amministrazione delibererà sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro 60 (sessanta) giorni e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 (novanta) giorni dalla data del Certificato stesso.

La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l'Appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e in materia previdenziale ed obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

L'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Committente la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di corretta esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 37 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del C.R.E. ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.

La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C., presso la Cassa Edile competente per territorio, e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 15, nonché previa presentazione di polizza fidejussoria dell'importo pari alla rata di saldo.

Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E. a norma delle norme vigenti in materia, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, e sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo dell'Impresa per i lavori eseguiti.

Con l'approvazione del C.R.E. sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente, salvo quanto disposto dall'art. 6, ultimo paragrafo.

Anche dopo l'approvazione del C.R.E. e la presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c., secondo le modalità indicate dal D.lgs 50/2016.

ART. 38 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data del collaudo definitivo, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal C.C.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.

ART. 39 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

L'Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Quando l'Ente Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Impresa Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, quest'ultima non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte dell'Ente Appaltante delle predette opere avverrà nel termine perentorio che sarà fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo di altra persona all'uopo delegata ed in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Tale presa in possesso potrà essere ritardata per eccezionali eventi, comunque per un periodo non eccedente i termini di emissione del certificato di corretta esecuzione.

In tal caso l'Appaltatore non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita conservazione delle opere eseguite fino al termine previsto precedentemente, oltre alla custodia del cantiere.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della D.L.

CAPITOLO IV**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI****ART. 40 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore, ai sensi del D.lgs 50/2016 ha l'obbligo di predisporre e consegnare all'approvazione della D.L., prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo operativo dettagliato elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e dovrà essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla D.L.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore potrà essere modificato, o integrato, al fine di migliorare l'esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai

lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

Nel caso di sospensione dei lavori l'Appaltatore deve adottare di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite.

Restano inoltre a carico dell'Appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

ART. 41 ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al D.L.

Quest'ultimo può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il D.L. ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

ART. 42 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI DI ELENCO. INVARIABILITA' DEI PREZZI

Si richiama quanto previsto agli articoli del Capitolo I del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica inoltre che i prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono comprensivi:

- a) per i materiali pronti all'uso a piè d'opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di Appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte, anche se non espressamente indicato.

Trasporto dei materiali franco sul posto, con conservazione in apposito locale fornito dall'impresa ed abbassamento delle apparecchiature ed attrezzature fino al piano di posa e sollevamento dei materiali fino al punto d'impiego.

Materiali vari di uso e consumo, accessori per il montaggio delle tubazioni costituiti da pezzi speciali, controflangie con viti e bulloni, guarnizioni, organi di sostegno e di fissaggio. Montaggio completo dell'impianto sopradescritto eseguito a regola d'arte e consegna dell'impianto dopo regolare collaudo e perfettamente funzionante, comprendente:

- eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera, secondo quanto disposto ed impartito dalla Direzione Lavori.
- doppio lavaggio interno delle tubazioni per l'eliminazione delle impurità, con prove di tenuta e collaudo a freddo e a caldo.

La D.L. si riserva la facoltà di richiedere la completa rimozione e rifacimento dell'impianto eseguito, sino a quando non vengano rispettate le condizioni sopraccitate.

ART. 43 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Si richiama quanto previsto dalla normativa vigente, e l'art. dedicato del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 44 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenersi aggiornato circa l'emissione dei bollettini di allerta emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine di predisporre le misure di protezione necessarie.

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore (ossia quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e nei confronti dei quali l'Appaltatore non ha trascurato le ordinarie precauzioni) dovranno essere denunciati immediatamente dall'Appaltatore per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di avvenuta calamità, sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni e accertamenti in contraddittorio con la Direzione Lavori e la Soprintendenza, che dovrà redigere apposito verbale.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi depurati del ribasso d'asta.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma del D.Lgs 50/2016.

Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun risarcimento sarà elargito nel caso in cui il danno sia riconducibile all'incuria dell'Appaltatore, che in ogni caso ha il compito di predisporre tutte le precauzioni necessarie onde evitare il verificarsi di danni alle opere non ancora completamente terminate.

ART. 45 PREZZI DEI LAVORI NON PREVISTI

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi al D.Lgs. 50/2016, le variazioni da apportarsi in corso d'opera sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal 50/2016.

L'Amministrazione procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale e nello stesso ambito provvederà a determinare le modalità di misura per la relativa contabilizzazione.

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al Contratto, si procederà alla loro determinazione con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto con utilizzo del listino prezzi del comune di Milano o CCIA o regione Lombardia in vigore.

I nuovi prezzi sono scelti dal DL senza che l'impresa possa vantare nulla in caso di nuova determinazione sarà fatto in contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui D.Lgs. 50/2016.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.Lgs 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

CAPITOLO V

DISCIPLINA ECONOMICA – PAGAMENTI – CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 46 PAGAMENTI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 40.000,00**.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Nel SAL saranno dedotti gli importi liquidati di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016.

L'approvazione e la liquidazione degli stati di avanzamento lavori avverranno in conformità con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

La stazione appaltante prima di effettuare i pagamenti disporrà l'acquisizione del DURC e, per importi superiore a euro diecimila, procederà alla verifica di cui al Decreto del Ministero e delle Finanze 18/01/2008 n. 40. Nell'ipotesi di A.T.I. la verifica sarà effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi delle imprese mandanti.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

La D.L. dovrà redigere i relativi stato d'avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emetterà a sua volta il conseguente certificato di pagamento.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del predetto certificato come da norme vigenti mediante emissione di apposito mandato di pagamento.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.

Si precisa e conferma che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Appaltatore medesimo il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in forza la contabilità tenuta dall'Appaltatore l'importo contrattuale, l'Appaltatore stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.

Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli acconti la D.L. potrà, su richiesta dell'Impresa Appaltatrice e dietro presentazione delle regolari

fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo e per una somma che, nel complesso delle varie situazioni, non dovrà eccedere il 50% (cinquanta per cento) della cauzione.

Il materiale e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal D.L. ai sensi delle norme vigenti in materia.

Le eventuali opere a misura, ordinate per iscritto dalla D.L., previa approvazione del Responsabile del procedimento, saranno contabilizzate e liquidate unitamente agli acconti maturati.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla D.L., in concorso e contesto con l'Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle altre ritenute di legge.

L'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori si effettuerà soltanto dopo l'apposizione della firma da parte dell'Impresa Appaltatrice sul registro di contabilità.

L'Appaltatore, in occasione dell'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori, provvede a trasmettere all'Amministrazione, tramite la D.L., la documentazione attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi previsti.

In caso di accertata irregolarità la Stazione Appaltante provvederà alla trattenuta del 20% (venti per cento) delle somme da corrispondersi; trattenuta che verrà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, che dovrà essere presentata in occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell'avviso di pagamento.

La fattura dovrà essere stilata secondo i disposti normativi per le pubbliche amministrazioni.

Prima del pagamento dell'ultima rata, sarà cura dell'aggiudicatario consegnare alla stazione appaltante tutti i documenti attestanti omologazioni e certificazioni relativi alla qualità dell'opera.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, sempre che quest'ultima non venga motivatamente contestata da parte del RUP.

ART. 47 CRITERI GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per le opere previste a corpo, ai fini delle misurazioni, si procederà in conformità a quanto previsto dal D.lgs 50/2016.

Per tutte le altre opere a misura le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

Comunque prima di provvedere alla contabilizzazione di qualsiasi lavorazione con quantità superiori a quelle di progetto dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla formazione di una partita provvisoria.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.L. qualora, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Dovrà comunque, prima di procedere nell'esecuzione dei lavori, dare il tempo alla D.L. di controllare le opere precedentemente eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore secondo le modalità di cui alle norme vigenti.

Per il dettaglio delle norme di misurazione e contabilizzazione dei lavori si rimanda alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Specifiche Tecniche e al presente Capitolato.

ART. 48 CONTABILITA' E RISERVE

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 50.

Il registro di contabilità, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 (quindici) giorni, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dal D.lgs 50/2016. Il D.L., nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.

ART. 49 GARANZIA

La Impresa ha l'obbligo di garantire la piena efficienza ed il regolare funzionamento delle centrali termiche oggetto dell'intervento, per il periodo stabilito nell'offerta e comunque per almeno due anni a decorrere dalla data della regolare esecuzione della fornitura medesima. Tale garanzia consisterà nella riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che, nel periodo citato dovessero evidenziare difetti di funzionamento, di costruzione o dovessero essere soggetti a guasti e rotture, ecc. senza diritto ad alcun compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera impiegata.

ART. 50 DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in via esemplificativa i seguenti:

- a) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
- b) registro di contabilità;
- c) sommario del registro di contabilità;
- d) stati di avanzamento dei lavori;
- e) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- f) conto finale.

ART. 51 TENUTA DEI DOCUMENTI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le disposizioni della normativa vigente.

In particolare:

1. Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicità massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro. Il giornale dei lavori potrà essere costituito dalla somma dei verbali che la D.L. si riserva di compilare a scadenze settimanali. La suddetta documentazione dovrà essere firmata anche dall'Appaltatore in ogni pagina.
2. Le misure verranno prese in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore e riportate sull'apposito libretto delle misure, insieme al disegno del luogo e ai grafici necessari alla completa ricostruzione e verifica anche a fine lavori. Qualora i lavori apportassero modifiche ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia prima che dopo i lavori stessi. Concluse le operazioni di misura il libretto deve essere firmato immediatamente anche dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verrà sostituito da due testimoni, che dovranno firmare, alla presenza dei quali il Direttore dei lavori ripeterà le misurazioni eseguite;

3. Le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d'opera, nonché le forniture effettuate dall'Appaltatore, il quale dovrà firmare in seguito al Direttore;
4. Il registro di contabilità conterrà la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal libretto delle misure, verrà firmato in ogni foglio dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e sarà custodito dal Direttore dei lavori;
5. Il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l'indicazione di ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità. Al momento del raggiungimento dell'importo della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme;
6. Lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e i relativi importi dedotti dal sommario del registro di contabilità. Riporterà anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera, contabilizzati a metà. Verrà firmato dal Direttore dei lavori;
7. Il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell'importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di I.V.A. nella misura di legge, e servirà per l'emissione della fattura fiscale da parte dell'Appaltatore. sarà firmato dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;
8. Il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore:
 - lo stato finale dei lavori riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture;
 - la relazione sul conto finale riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto l'iter.

CAPITOLO VI

CONTROVERSIE E ARBITRATO

ART. 52 SCIOLGIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI, RECESSO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

In caso di recesso troverà, pertanto, piena applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà il D.Lgs. 50/2016; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà lo stesso decreto.

ART. 53 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Quando la D.L. accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la D.L. medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del Contratto di Appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni del programma, la D.L., nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 (dieci) giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il D.L., in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. 50/2016

ART. 54 ACCORDO BONARIO

Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore superino il 10 per cento dell'importo contrattuale, si procederà ai sensi del D.Lgs.50/2016.

ART. 55 CONTESTAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE E APPALTATORE

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il D.L. e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi del D.lgs 50/2016;

ART. 56 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nascenti dal presente Appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente, in via esclusiva, è quello di Milano.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO – MANUTENTIVO**

(geom. Bulzi Michela)

